



COMUNE DI CAPPADOCIA
PROVINCIA DI L'AQUILA

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI TERRE
CIVICHE**

COMUNE DI CAPPADOCIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ____ DEL ____ 2018

Art. 1 - SCOPI E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei terreni montani siti nel territorio del Comune di Cappadocia gravati dal diritto di uso civico di pascolo.
2. Data la natura demaniale dei beni di uso civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali, pertanto, con il presente Regolamento se ne definiscono le modalità di utilizzo.
3. Si specifica che le assegnazioni ai fini pascolativi sono in **fida pascolo**, intendendosi con tale definizione quelle concessioni rilasciate a più allevatori senza delimitazione specifica dell'area concessa.
4. Le stesse aree demaniali civiche, terminato il periodo di pascolo, **su richiesta** possono essere assegnate a titolo di conduzione mediante concessioni in godimento temporaneo con contratti annuali al fine di preservare il demanio civico, evitare il loro abbandono e la conseguente occupazione abusiva.
5. Per le utilizzazioni diverse da quelle pascolive, si dovrà richiedere alla Regione Abruzzo il mutamento di destinazione d'uso delle aree ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/88 ai fini dell'utilizzazione temporanea.

Art. 2 - REQUISITI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE IN FIDA DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO.

1. Al godimento in fida pascolo dei beni demaniali siti nell'ambito del territorio comunale, compresi quelli siti nel Comune di Camerata, saranno ammessi tutti i residenti del Comune di Cappadocia da almeno 2 (due) anni.
2. Solo nel caso in cui le disponibilità di pascolo dovessero risultare in eccedenza, rispetto al fabbisogno degli allevatori residenti, gli ettari liberi potranno essere assegnati anche ai non residenti secondo le modalità prescritte dal presente regolamento.
3. I capi da immettere nei pascoli comunali devono essere dotati dei sistemi di riconoscimento previsti dalle vigenti normative in materia sanitaria e del certificato sanitario veterinario da cui si evince che i capi da condurre al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive.

Art. 3 - DOMANDE

1. Il Responsabile del Servizio competente, con avviso da pubblicare ogni anno, inviterà i cittadini a presentare le domande di autorizzazione all'esercizio della fida pascolo, compilate su appositi modelli predisposti dall'Ente comunale, da inoltrare al Comune di Cappadocia, direttamente all'Ufficio Protocollo o a mezzo posta, tramite raccomandata A/R.
2. I pascoli vengono assegnati annualmente, salvo diverse esigenze collegate a misure di salvaguardia e di sostegno emesse nell'ambito del PSR (piano regionale di sviluppo rurale).
3. In tale ultimo caso le concessioni di terre civiche potranno avere la durata oltre l'anno, ma va preliminarmente richiesto da parte del Comune alla Regione Abruzzo l'autorizzazione all'utilizzazione temporanea prevista dall'art. 6 della L.R. 25/88.
4. Il responsabile del Servizio, in base alle domande ricevute, provvederà alla predisposizione della graduatoria di cui all'art. seguente.

Art. 4 - GRADUATORIA.

1. Il Responsabile del Servizio, terminato il periodo di pubblicazione dell'Avviso pubblico, provvederà alla istruttoria delle istanze pervenute.
2. Soddisfatte le richieste dei residenti, gli ettari a disposizione del Comune verranno assegnati ai non residenti in base ai seguenti criteri:
 - data di presentazione della domanda;
 - allevatore residente nella Regione Abruzzo;
 - età anagrafica privilegiando i più giovani.
3. Le graduatorie così predisposte e il piano di riparto dei terreni, redatte entro il mese di Aprile, saranno sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale e verranno inviati, per i controlli di competenza, alla Regione Abruzzo ed alla ASL.
4. I rifugi S. Antonio, Crascitoni, Maddalena e Campolungo, riservati agli allevatori di bestiame come previsto dall'art. 3 del **Regolamento uso rifugi comunali**, possono essere concessi, su richiesta, a discrezione dell'Amministrazione Comunale in locazione nel periodo 1° giugno - 31 ottobre, previo pagamento di € 200,00 nonché il versamento di una cauzione pari ad € 400,00 per eventuali danni, che verrà restituita alla fine del periodo se tutto risulterà in perfetto stato di conservazione. Al termine della concessione gli stessi dovranno essere ripuliti in modo igienicamente adeguato (tinteggiatura, etc.). I rifiuti accumulati dovranno periodicamente essere smaltiti nelle vicine isole ecologiche; nella zona circostante non dovranno essere lasciati suppellettili e rifiuti di ogni genere.
5. A seguito di sopralluogo la non osservanza del comma 4 del presente articolo, comporterà l'esclusione dalla fida nelle stagioni successive.

Art. 5 - ASSEGNAZIONE E PASCOLI.

1. Il carico di bestiame per ettaro avverrà sulla base del calcolo delle U.B.A. (Unità Bestiame Adulto) tenendo conto dei seguenti indici di conversione:

a. Un bovino adulto (oltre un anno di età)	=	1 U.B.A.
b. Un equino adulto (oltre un anno di età)	=	1 U.B.A.
c. Sei ovini adulti (oltre un anno di età)	=	1 U.B.A.
d. Quattro caprini adulti (oltre un anno di età)	=	1 U.B.A.
e. Quattro suini adulti (oltre un anno di età)	=	1 U.B.A.

Ai residenti verranno assegnati 2 (due) ettari per ogni U.B.A., ai non residenti 1 (uno) ettaro per ogni U.B.A.
2. L'età del bestiame per il calcolo delle U.B.A. è accertata alla data della domanda.

Art. 6 - DOMANDE PERVENUTE IN RITARDO

1. Scaduto il termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, i cittadini che volessero immettere al pascolo i propri capi di bestiame, dovranno rivolgere apposita domanda, indirizzata al competente Responsabile del Servizio, il quale potrà accoglierla solo nel caso in cui i terreni di proprietà e in tenimento del Comune siano ancora disponibili.
2. Non saranno ammesse le variazioni in aumento o in diminuzione del numero dei capi da immettere al pascolo, scaduto il termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3.

Art. 7 - RISCOSSIONE DELLA TASSA

1. La riscossione della tassa per il diritto di fida avverrà a mezzo **c.c.p. n. 12138673** intestato a **Tesoreria del Comune di Cappadocia**, oppure tramite bonifico presso la banca **Monte Paschi Siena IBAN IT 88 X 01030 40810 000000334413**, con possibilità di effettuare il pagamento in due rate:
 - a) il 50% dell'intera somma dovuta dovrà essere versata entro e non oltre la data di monticazione;
 - b) il restante 50% della somma dovrà essere versato entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.
2. La mancata dimostrazione del pagamento di quanto dovuto, comporterà il mancato rilascio di tutta la documentazione al momento della demonticazione.

Art. 8 - LE TARIFFE DELLA FIDA PASCOLO

1. I cittadini non residenti autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali sono tenuti al pagamento di una tariffa nella misura di:
 - a) € 58,00 per ogni capo bovino o equino;
 - b) € 6,00 per ogni capo ovino.
2. I cittadini residenti autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali sono tenuti al pagamento di una tariffa nella misura di:
 - a) per i primi 25 capi bovini o equini € 4,00 per ogni capo, oltre i 25 € 15,00 per ogni capo;
 - b) per i primi 150 capi ovini € 0,50 per ogni capo, oltre i 150 capi € 1,50 per ogni capo.
3. Per le concessioni delle terre civiche a titolo di conduzione, il richiedente dovrà corrispondere un canone determinato dalla Regione Abruzzo in applicazione delle LL.RR. n. 25/88 e n. 68/99.
4. Sono esenti dal pagamento della fida pascolo i lattanti sino all'età di un anno.

Art. 9 - DURATA DI UTILIZZO DELLE TERRE CIVICHE

1. Le concessioni di terre civiche hanno durata annuale salvo diverse esigenze (debitamente motivate nell'istanza di richiesta) collegate a misure di salvaguardia e di sostegno emesse nell'ambito del PSR (Piano Regionale di Sviluppo Rurale).
2. Il periodo di pascolo va dal **1° giugno al 31 ottobre** di ogni anno come previsto dall'art. 66 delle "Prescrizioni di massima coltura silvana e di polizia forestale per la provincia di L'Aquila". Gli animali dei cittadini residenti nel comune sono ammessi al pascolo vagante a qualsiasi altitudine e per l'intero anno.
5. Per il restante periodo le terre civiche verranno concesse, su richiesta, a titolo di conduzione previa richiesta da parte del Comune alla Regione Abruzzo l'autorizzazione all'utilizzo temporanea previsto dall'art. 6 della L.R. 25/88.

Art. 10 - LAVORI DI MIGLIORIA DEI PASCOLI

1. In applicazione dell'art. 22 della L. R. n°3 del 04.01.2014 dal reddito netto dei pascoli formato dalla fida pascolo, sarà prelevata una quota pari al 20% che sarà incamerata in apposito capitolo del bilancio comunale, da destinarsi esclusivamente a lavori di miglioramento dei pascoli.
2. A spese dell'Amministrazione Comunale, potranno essere eseguiti nei comparti, oltre quei lavori di ordinaria cultura e manutenzione, piccoli lavori di riatto ai manufatti esistenti, lavori straordinari che fossero necessari per una migliore valorizzazione del comparto stesso, quali la

sistemazione del terreno, la costruzione di ricoveri e di opere per l'approvvigionamento idrico, i decespugliamenti, gli spietramenti, la sistemazione della viabilità.

3. Il Sindaco, su proposta della A.S.L., con l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, ricorrendone i presupposti, può sospendere l'utilizzo dei pascoli assegnati, al fine di prevenire fattori di diffusione di malattie infettive e/o prevenzione sanitaria.

Art. 11 - RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI AFFIDATARI

1. I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli ed in caso di danneggiamento, gli stessi saranno responsabili dei danni arrecati.
2. A tale fine l'Amministrazione comunale, a mezzo degli Agenti di Polizia Locale o altri delegati, unitamente agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, all'inizio ed alla fine del periodo di pascolo, potrà procedere alla verifica ed alla ricognizione dello stato delle opere anzidette e delle condizioni fisico-colturali del cotico erboso, redigendone sempre regolare verbale.
3. Nel caso in cui vengano accertati danni o mancate cure colturali, l'Amministrazione comunale procederà a valutare i danni ed applicare le sanzioni.

Art. 12 - MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

1. Vigilanza continua degli animali, da parte del proprietario o custode nominato, i quali sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'atto autorizzativo rilasciato dal Comune.
2. Il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio della A.S.L. e del Comune;
3. Per il bestiame di qualsiasi specie non identificabile che in qualsiasi periodo dell'anno sia rinvenuto nelle zone pascolative o al di fuori del periodo di utilizzazione o in qualsiasi parte del territorio comunale non idoneo al pascolo, sarà sequestrato dagli Agenti della P.G. ai sensi dell'art. 672 del C.P. e posto sotto la custodia giudiziaria, previa visita del veterinario della ASL competente. Il bestiame verrà restituito all'avente diritto dietro presentazione di documentazione idonea a dimostrare la proprietà o la titolarità e previo pagamento delle spese di custodia e amministrative comprese le sanzioni previste. In caso contrario e se entro i termini previsti nessuno avrà richiesto la restituzione del bestiame, questo verrà avviato al macello o pubblica vendita destinando il ricavato al pagamento delle spese ed il rimanente introitante alle casse del Comune. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.
4. Obbligo di attenersi a tutte le disposizioni ed alle norme dettate dai regolamenti generali e speciali di Polizia Veterinaria, oltre all'osservanza delle norme che venissero dettate dalle competenti Autorità tecniche e amministrative.
5. Obbligo per chiunque intenda trasferire bestiame nei pascoli estivi di comunicare, almeno 15 giorni prima della partenza, a mezzo del modello previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria al Sindaco del Comune di Cappadocia la data di inizio monticazione, indicando altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio. Il competente ufficio comunale informa il servizio veterinario competente per il territorio per l'acquisizione del nulla osta sanitario. I giorni stabiliti per immettere il bestiame al pascolo sono il mercoledì ed il sabato di ogni settimana, in caso di trasferimento dei capi nei giorni diversi da quelli indicati, l'allevatore dovrà comunicare per iscritto il giorno in cui potrà effettuare la monticazione previa autorizzazione.

6. In caso di morte degli animali al pascolo, occorre procedere alla denuncia presso il competente servizio A.S.L. ove l'animale è stato registrato e a darne contestuale comunicazione al Comune. La carcassa dovrà essere smaltita secondo le indicazioni del Servizio veterinario, il tutto a cura e spese del proprietario dell'animale.
7. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Art. 13 - COMPORTAMENTI VIETATI

1. E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni adibiti a pascolo, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione.
2. E' vietato costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, fare scavi, costruire ricoveri o recinti sui terreni comunali, senza la preventiva autorizzazione del Comune.
3. E' vietato immettere nei terreni concessi in uso, un numero di capi superiore a quello autorizzato.
4. E' vietato fare uso del fuoco ed è fatto obbligo di esercitare, per il periodo della concessione, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali principi di incendio e/o danneggiamenti.
5. E' vietato asportare le deiezioni prodotte dal bestiame sia ai proprietari del bestiame sia a terzi, in quanto resta acquisito al pascolo come concime naturale.
6. E' vietato cedere ad altri la concessione delle terre civiche.
7. E' vietato sbarrare con sistemi fissi, strade, tratturi e percorsi montani consolidati nei terreni concessi a pascolo.
8. E' vietato utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci.
9. E' vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna.
10. E' vietato lo stazionamento degli animali a distanza inferiore a mt 200 da insediamenti abitativi, turistici o sportivi.
11. E' vietato effettuare l'esercizio del pascolo nel periodo non consentito.

Art. 14 - SANZIONI

1. Fatti salvi gli aspetti penali ed amministrativi connessi ad altre norme, per le violazioni di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da € 400,00 (*quattrocento/00*) a € 800,00 (*ottocento/00*), secondo le procedure di cui alla Legge 689 del 24 novembre 1981 "*Modifiche al sistema penale*".
2. In caso di recidiva è comunque applicabile la sanzione massima.
3. Qualora il titolare di fida pascolo introducesse il proprio bestiame al pascolo in periodo non consentito, oltre a soggiacere alla sanzione amministrativa prevista, verrà diffidato ad allontanare gli animali. In caso non ottemperasse immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dalle aree comunali, sarà denunciato alla Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo, ai sensi dell'art. 636 del c.p.
4. Al controllo del rispetto delle presenti norme sono demandati gli organi di Polizia Locale, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, i Carabinieri e tutti coloro che svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria.
5. Per ogni animale introdotto abusivamente al pascolo si applicherà una ulteriore sanzione (oltre a quella prevista dal comma 1) pari ad € 100,00.

Art. 15 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il mancato pagamento della tariffa di fida pascolo, comporterà l'esclusione dalla fida nella stagione successiva.
2. La violazione di più norme al presente Regolamento, verbalizzata dagli organi addetti alla vigilanza, a carico del titolare di una concessione al pascolo, nel corso della stessa stagione pascoliva, comporterà automaticamente la decadenza della concessione in corso, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.
3. La pronuncia di decadenza, comporterà, automaticamente, l'impossibilità di ottenere per le annualità successive, il rilascio o il rinnovo della concessione, senza diritti di azioni o risarcimenti di sorta.
4. In nessun caso l'Amministrazione comunale è tenuta al rimborso di quanto versato dall'allevatore per la concessione dei pascoli.
5. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia.

Art. 16 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il godimento dei pascoli resta vincolato, oltre che dalle norme del presente Regolamento, anche dalle norme del R.D. n°3267 del 1923, dalla Legge n°1766/1927 sull'Ordinamento degli Usi Civici e del relativo Regolamento approvato con R.D. n°332 del 26.02.1928, ancorché vigenti e dalla L. R. 25/1988 "Norme in materia di usi civici" con le successive modifiche e integrazioni.
2. Si intendono altresì richiamate le norme vigenti in materia di Polizia Veterinaria – D.P.R. n°320 del 08.02.1954 e la Legge Regionale n° 3 del 4 gennaio 2014.

Art. 17 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo.
2. Sono salve le sanzioni previste da norme Statali, Regionali e Provinciali.

Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

COMUNE DI CAPPADOCIA